

Bruxelles, 26 settembre 2018 (OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:** 2016/0413(COD)

12231/18 ADD 1 REV 1

**CODEC 1481 UD 206 ECOFIN 828 CRIMORG 123 DROIPEN 131 EF 238 ENFOCUSTOM 186** 

## NOTA PUNTO "I/A"

| Origine:      | Segretariato generale del Consiglio  |
|---------------|--|
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio   |
| Oggetto:      | Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (prima lettura)  - Adozione dell'atto legislativo  - Dichiarazioni |

## Dichiarazione della Commissione

Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del progetto di DIRETTIVA (UE) 2018/...DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del ..., che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (quinta direttiva antiriciclaggio), le unità di informazione finanziaria si scambiano, spontaneamente o su richiesta, tutte le informazioni potenzialmente rilevanti per il trattamento o l'analisi di informazioni dell'unità di informazione finanziaria relative al riciclaggio o al terrorismo finanziario. La decisione se l'informazione sia pertinente o meno ai fini dello scambio spetta all'unità di informazione finanziaria, anche per quanto riguarda i dati che devono pervenire nell'ambito della proposta di regolamento relativo ai controlli sul denaro contante. A tal riguardo, la Commissione sottolinea che, alla luce dei principi generali del diritto dell'UE, le disposizioni di cui all'articolo 8 della proposta di regolamento non pregiudicano le disposizioni della futura quinta direttiva antiriciclaggio né rappresentano un obbligo vincolante di scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria ai fini della proposta di regolamento.

Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del progetto di DIRETTIVA (UE) 2018/...DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del ..., che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (quinta direttiva antiriciclaggio), la Commissione deve valutare il quadro per la cooperazione delle unità di informazione finanziaria con i paesi terzi nonché gli ostacoli e le opportunità per rafforzare la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria all'interno dell'Unione, compresa la possibilità di istituire un meccanismo di coordinamento e sostegno. In tale contesto, la Commissione valuterà inoltre se esista la necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria.

12231/18 ADD 1 REV 1 2 buc/sp GIP.2  $\mathbf{IT}$ 

## Dichiarazione della Germania

La Germania ritiene che il periodo di conservazione uniforme di cinque anni previsto all'articolo 13, paragrafo 4, risulti problematico, in quanto possono essere anche raccolti dati riguardanti persone che non hanno infranto alcuna norma e i cui dati non hanno motivo di essere conservati. Sarebbe pertanto stato preferibile che l'articolo 13, paragrafo 4, avesse operato una distinzione tra i periodi di conservazione applicabili rispettivamente alle persone sospette e a quelle non sospette. Tuttavia, la Germania accoglie con favore il compromesso raggiunto durante i negoziati, secondo cui la proroga una tantum ammissibile del periodo di conservazione è limitata a tre anni in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5.

12231/18 ADD 1 REV 1 buc/sp 3 GIP.2